**DRITTO D’AUTORE**

Il diritto d’autore tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo attraverso il riconoscimento all'autore o autori originari di una serie di diritti di carattere morale e patrimoniale. Esso riguarda le scienze, la letteratura, la musica, le arti figurative, l’architettura, il teatro, la cinematografia, la radiodiffusione e i programmi per elaboratore (software) e le banche dati.

*Diritto morale d’autore*. - Il diritto morale d’autore è un diritto personale, inalienabile e intrasmissibile. Si compone di una serie di facoltà, tra cui il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa anche dopo la morte dell’autore.

*Diritto patrimoniale d’autore.* - Il diritto patrimoniale d’autore consiste nel diritto esclusivo di sfruttamento economico dell’opera protetta. Tali facoltà spettano, all’autore o ai suoi aventi causa e hanno una durata limitata nel tempo, potendo lo sfruttamento in esclusiva essere esercitato solo per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dalla sua morte. Tutte le facoltà componenti il diritto patrimoniale possono essere oggetto di atti di trasferimento per mezzo di contratto di licenza o di cessione.

*Diritto del software.* - Il primo atto normativo che tutela un software è stato introdotto negli Stati Uniti d'America nel 1980 con il "Computer Software Copyright Act. In una società in cui il software si sviluppava sempre di più, questo atto nasce dall'esigenza di attribuire un valore economico e autonomo al software.

(Oggi in U.S. il diritto d'autore tutela la forma espressiva del software, i brevetti tutelano gli algoritmi che compongono il software).

In Italia, nel 1992, arriva una direttiva che tutela il diritto d'autore del software. L'oggetto tutelato comprende i programmi per elaboratore grazie alla specificazione dell'art.1 comma II nel quale vi è scritto "Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore."

*Banche dati.* - La tutela del diritto d'autore nelle banche dati è stata introdotta dal D. Lgs. n.169 del 6 maggio 1999: le banche dati vengono sia considerate come opere dell'ingegno di carattere creativo, frutto del lavoro intellettuale dell'uomo, sia come bene prodotto grazie a rilevanti investimenti in termini finanziari, di lavoro o di tempo.

Difatti, l'art. 102 bis, introdotto dal D.lgs. 6 maggio 1999 n.169, al primo comma, stabilisce che: "Ai fini del presente titolo si intende per: a) costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro".

Le banche dati, intese come opere dell'ingegno di carattere creativo e dunque costituenti una creazione intellettuale dell'autore per la scelta o composizione del materiale costitutivo della banca medesima, sono tutelate attraverso la legge sul diritto d'autore e successive modifiche e il titolare di tutti i diritti esclusivi è l'autore della raccolta, cioè il creatore della banca dati.

*Licenza.* - Una licenza informatica (o licenza d'uso), in informatica, è il contratto con il quale il titolare dei diritti di sfruttamento economico sul software (programma informatico) definisce il regime giuridico di circolazione e le limitazioni nell'utilizzo e nella cessione dell'opera (che sia un'opera creativa, o un software, inteso come programma).

Tipi di licenze:

* Freeware
* Shareware
* Software proprietario
* Software libero